

## Osservazioni sulla bozza di revisione della Legge regionale n. 34/2008

(Torino, 4 settembre 2018)

(Riferimento: bozza rev. 25/07/2018)

### **Art. 2 (Principi)**

- Comma 3 → Modificare come segue: *"I provvedimenti attuativi della presente legge sono emanati previa concertazione con **la Commissione di cui al successivo art. 11**".*

### **Art. 3 (Finalità)**

- Comma 1, lettera b) → Si propone di eliminare le parole *"contrastando le forme di precarizzazione del lavoro e"* sia perché promuovere la stabilizzazione dell'occupazione è già di per sé una forma di contrasto alla precarizzazione sia perché il termine *"contrasto"* potrebbe essere impropriamente inteso come necessità di mettere in campo di azioni in qualche modo ostative al ricorso ai contratti a termine o alla somministrazione di lavoro.

### **Art. 4 (Funzioni della Regione)**

- Comma 1, lettera b) → Modificare come segue: *"garantisce su tutto il territorio regionale i livelli essenziali delle prestazioni **stabiliti a livello nazionale ai sensi dell'art. 28 del D.lgs n. 150/2015, (OMISSIS)**".*
- Comma 1, lettera e) → Ci si chiede se abbia ancora un senso, nel 2018, prevedere che la Regione *"costituisce (OMISSIS) Uffici territoriali denominati Centri per l'impiego"*.
- Comma 1, lettera f) → Il *"ruolo di governance della rete locale dei servizi per l'impiego"* dovrebbe spettare non ai CPI ma alla Regione o, al limite, all'Agenzia Piemonte Lavoro.

### **Art. 11 (Commissione Regionale di Concertazione)**

- Comma 1, lettera b) → Modificare come segue: *"riceve ed esamina rapporti, studi e valutazioni inerenti il mercato del lavoro e le politiche del lavoro, predisposti, **anche su propria proposta e/o in attuazione delle attività di monitoraggio ed analisi di cui ai successivi articoli 14 e 18, dalla Regione(OMISSIS)**".*
- Comma 1, lettera f) → Modificare come segue: *"**riceve dalla Regione, con cadenza annuale, un rapporto di** monitoraggio sulle condizioni di lavoro presso gli operatori aggiudicatari di contratti pubblici (OMISSIS)";*
- Comma 8 → Modificare come segue: *"**Il presidente della Commissione** può invitare a partecipare alle sedute (OMISSIS); in materia di formazione professionale, sono invitati a partecipare alle sedute, senza diritto di voto, i rappresentanti delle associazioni delle agenzie formative **comparativamente più rappresentative a***

***livello regionale nonché delle agenzie formative di diretta emanazione delle organizzazioni datoriali e sindacali facenti parte della Commissione”.***

#### **Art. 16 (Atti di indirizzo e accordi di programma)**

- Comma 1 → Modificare come segue: ***“La Giunta regionale emana, **acquisito il parere di cui all’art. 1, comma 1, lettera a)** (OMISSIS)”.***

#### **Art. 19 (Servizi per l’impiego)**

- L’art. 19, come pure il successivo art. 20, è stato appena sostituito dalla Legge Regionale n. 7/2018 (con decorrenza dal 29 giugno 2018). Ciò premesso, il nuovo art. 19, nell’elencare i soggetti da cui è costituito il “sistema regionale dei servizi per l’impiego”, indica, alla lettera f), i ***“soggetti privati accreditati presso i quali è spendibile il servizio di assistenza intensiva nella ricerca di lavoro di cui all’art. 23, comma 4, del d.lgs 150/2015”*** (e cioè l’assegno di ricollocazione). Ci si chiede quali siano, in concreto, tali soggetti, atteso che i soggetti privati presso i quali l’assegno di ricollocazione è spendibile sono, per espresso rinvio dell’art. 23 all’art. 12 dello stesso d.lgs 150/2015, gli operatori con accreditamento regionale (già indicati nella lettera d dell’articolo in esame), quelli accreditati a livello nazionale dall’ANPAL (già previsti dalla lettera e) nonché le ***“agenzie che intendono operare nel territorio di regioni che non abbiano istituito un proprio regime di accreditamento”*** (categoria che non interessa il Piemonte, che un regime di accreditamento ce l’ha).

#### **Art. 20 (Centri per l’impiego)**

- Comma 3 → Nonostante siano funzioni che la stessa legislazione nazionale demanda in via esclusiva ai CPI, molto spesso le tempistiche richieste dall’accertamento dello stato di disoccupazione e dalla stipula del patto di servizio personalizzato rallentano l’avvio delle misure di politica attiva del lavoro da parte degli operatori privati accreditati. Si propone, conseguentemente, di inserire al fondo del comma 3 (versione modificata dalla Legge Regionale n. 7/2018) la seguente specifica: ***“Nell’ambito di specifiche misure di politica attiva del lavoro, al fine di favorirne la sollecita attivazione, la Regione può demandare le funzioni di cui alle lettere a) e b) del presente comma agli operatori pubblici e privati accreditati ai sensi del successivo art. 21”.***
- Dopo il comma 3 → Inserire il seguente comma 4: ***“I Centri per l’impiego si dotano di procedure per una collaborazione attiva con le rappresentanze del sistema produttivo, al fine di rilevare i fabbisogni professionali delle imprese ed agevolare la propria attività di incontro domanda/offerta”.***

#### **Art. 21 (Operatori pubblici e privati accreditati)**

- Comma 1, lettera a) → Visto che l’art. 20, comma 1, come modificato dalla Legge Regionale n. 7/2018, elenca puntualmente le attività che possono essere svolte dai CPI, mutuandole dall’art. 18 del D.lgs n. 150/2015, occorrerebbe fare altrettanto nell’articolo in esame, che si limita, invece, a fare generico rinvio all’art. 18 (in alternativa, si potrebbe precisare che si tratta degli stessi compiti già elencati dall’art. 20 a proposito dei CPI).

### **Art. 29 (Destinatari degli interventi)**

- Comma 2 → Modificare come segue: *"Gli interventi di cui al comma 1 si fondano sui principi di attivazione e libertà di scelta da parte dei destinatari nonché sulla loro personalizzazione anche in base al relativo profilo di occupabilità **ed all'eventuale condizione di svantaggio e di marginalità sociale, in coordinamento con eventuali altre misure attivate a livello nazionale per la stessa tipologia di destinatari**".*
- Dopo il comma 2 → Inserire il seguente comma 3: **"Resta ferma l'applicazione dei meccanismi di condizionalità previsti dagli articoli 21 e 22 del Decreto Legislativo n. 150/2015"**.

### **Art. 37 (Sostegno al reddito)**

- Comma 1 → Modificare come segue: *"La Regione ha la facoltà di destinare risorse per sussidi a favore di lavoratori e lavoratrici **interessati da una involontaria interruzione, definitiva o temporanea, del rapporto di lavoro e che si trovino in situazione economica pari o inferiore alla soglia minima stabilita dalla Giunta regionale**".* Occorre recuperare l'attuale aggancio degli interventi di sostegno al reddito all'interruzione o perdita dello status di occupato, in quanto il solo criterio della situazione economica è troppo generico e rischia di sconfinare nel mero assistenzialismo.

### **Art. 41 (Qualificazione dei tirocini extra-curricolari)**

- Per quella che è la nuova formulazione proposta, i commi 1 e 2 non hanno ragione d'essere, sia perché l'attuale DGR già tiene conto degli "standard minimi di qualità" di cui all'Accordo Stato/Regioni attuativo della Legge n. 92/2012 (v. comma 1), sia perché il "contratto scritto di tirocinio" (v. comma 2) costituirebbe un ulteriore ed inutile appesantimento burocratico, rispetto a quanto già previsto dagli attuali modelli di convenzione e progetto formativo.

### **Art. 57 (Interventi di prevenzione)**

- Art. 1bis → Modificare come segue: *"Tale Comitato si raccorda con (OMISSIS) e si riunisce con cadenza di norma quadrimestrale (OMISSIS)".*